

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

- Art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 3 modifica all'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 4 modifiche all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 5 modifica all'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 10 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 11 modifiche all'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 12 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 13 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 14 modifiche all'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 15 modifica all'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 16 modifica all'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 17 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 18 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 19 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 20 disposizioni transitorie
- Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e C, al decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 22 entrata in vigore
- Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Allegato B sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Allegato C sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016

art. 1 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è sostituito dal seguente:

<<2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un'iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre manifestazioni negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di cui all'articolo 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale a valere sul presente Regolamento;
- c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;

- d) messa a disposizione sul proprio sito internet di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;
- e) il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), non può essere inferiore a euro 40.000,00 e superiore a euro 100.000,00.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;>>;

b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<< e) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nei cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio>>;

c) al comma 6, le parole "e comma 4" sono soppresse.

art. 3 modifica all'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, la parola:<<redatte>> è sostituita dalla seguente: <<redatta>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

<<a bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e);>>

b) alla lettera c) del comma 1, le parole <<e comma 4>> sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 quater del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole:<<degli articoli 13 e 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 14>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono abrogati.

art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: <<punti 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti trenta>>;

b) al comma 3, le parole: <<punti 15>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti quindici>>;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>> e la parola:<<dei>> è sostituita dalla seguente:<>;

e) il comma 5 è abrogato.

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: <<di>> è sostituita dalla seguente: <<dei>>;
- b) al comma 5, la parola: <<e)>> è sostituita dalla seguente: <<b)>>;
- c) al comma 6, dopo la parola: “pubblicato” è inserita la seguente: “sul”.

Art. 10 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dal seguente:

<< Art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento.

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, comma 2, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il 10 per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità antecedente a quella per la quale si richiede il finanziamento;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

<<a bis) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e);

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<b) prive del documento indicato all'articolo 12, comma 2, lettera a);>>.

art. 12 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: << a)>> è sostituita dalla seguente: <<b)>>;

b) al comma 3, le parole <<nell'annualità precedente>> sono soppresse e la parola: <<d)>> è sostituita dalla seguente: <<c)>>.

art. 13 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai beneficiari degli incentivi;
- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 17 ter, comma 1.>>.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. E' altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1 sono aggiunte le parole: <<Salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), >>;

b) al comma 3, dopo le parole <<revoca del contributo.>>, sono inserite le seguenti: << Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata, trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC, sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.>>;

c) al comma 6, le parole: <<novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

Art. 15 modifica all'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 237/2016, dopo le parole: <<logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" >>.

art. 16 modifica all'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole:<<, riferita all'anno precedente, >> sono soppresse.

art. 17 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

<< Art. 19 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera a), quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; altre spese di allestimento. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;

c) spese di pubblicità e di promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di ricerche, pubblicazioni e cataloghi d'arte; spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate.

e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 18 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

Art. 19 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.>>.

Art. 20 disposizioni transitorie

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, come modificato dal presente regolamento, non si applica agli incentivi concessi nelle annualità 2021 e 2022.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 237/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 21)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato A
(riferito all'articolo 9)**Indicatore di dimensione qualitativa triennale**

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto triennale da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 4
		Fascia D - sufficiente	Punti 5 - 8
		Fascia C - discreta	Punti 9 - 12
		Fascia B - buona	Punti 13 - 19
		Fascia A - ottima	Punti 20 - 25
2	Capacità del progetto triennale di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 4
		Fascia D - sufficiente	Punti 5 - 8
		Fascia C - discreta	Punti 9 - 12
		Fascia B - buona	Punti 13 - 19
		Fascia A - ottima	Punti 20 - 25
3	Qualità artistica complessiva di almeno tre manifestazioni realizzate nei cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di riferimento (es. direzione artistica, durata, numero di visitatori, etc.) da 0 a 25 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 4
		Fascia D - sufficiente	Punti 5 - 8
		Fascia C - discreta	Punti 9 - 12
		Fascia B - buona	Punti 13 - 19
		Fascia A - ottima	Punti 20 - 25
4	Coerenza del progetto triennale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021) da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - discreta	Punti 4 - 7
		Fascia B - buona	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottima	Punti 12 - 15

Allegato B

(riferito all'articolo 21)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 9)**Indicatore di dimensione qualitativa annuale**

PUNTEGGIO MASSIMO 60/60

CRITERI QUALITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto annuale da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
2	Coerenza del progetto annuale con le finalità della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021) da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
3	Capacità dell'iniziativa annuale proposta di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la circuitazione di manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10

4	Valutazione del CV del direttore artistico/curatore della mostra e della struttura organizzativa che gestisce il progetto (professionalità coinvolte, numero di persone assunte/volontari/giovani con progetti di stage/altro) da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
5	Composizione e qualità del partenariato (in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale) da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
6	Piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
7	Presenza di un piano strutturato di didattica a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi università degli studi, enti di formazione, università della terza età) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
8	Azioni di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento o di sostegno alle famiglie (in particolare di coinvolgimento della popolazione in età infantile ed adolescente oppure in età anziana) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5

Allegato C

(riferito all'articolo 21)

Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato C

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

PUNTEGGIO MASSIMO 40/40

CRITERI QUANTITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione della domanda da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici locali/regionali (ad esclusione degli incentivi concessi a valere sul presente Regolamento)	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali	Punti 5
2	Apporto di fondi al progetto annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.) da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiori al 5% sino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi superiori al 20% sino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	Storicità delle manifestazioni espositive realizzate dal soggetto proponente da 0 a 20 punti	4 – 5 manifestazioni espositive pregresse	Punti 1 - 2
		6 – 10 manifestazioni espositive pregresse	Punti 3 - 8
		11 – 15 manifestazioni espositive pregresse	Punti 9 -19
		Oltre 15 manifestazioni espositive pregresse	Punti 20

VISTO: IL PRESIDENTE